

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                    **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 luglio 2016**

**che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

						Gazzetta ufficiale		
						n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017				L 19	1	24.1.2018	
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017				L 41	4	14.2.2018	
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018				L 246	1	2.10.2018	

**▼B**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA  
COMMISSIONE**

**del 14 luglio 2016**

**che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del  
Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze  
strategiche**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*Articolo 1*

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

**▼B***ALLEGATO***Paesi terzi ad alto rischio**

I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Afghanistan
2	Bosnia-Erzegovina
3	Guyana
4	Iraq
5	Repubblica democratica popolare del Laos
6	Siria
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Yemen
<b>▼<u>M1</u></b>	
10	Etiopia
<b>▼<u>M2</u></b>	
11	Sri Lanka
12	Trinidad e Tobago
13	Tunisia
<b>▼<u>M3</u></b>	
14	Pakistan

**▼B**

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Iran

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Repubblica popolare democratica di Corea